Vademecum ICP e DPA

ABACO S.p.A.

Servizi per gli Enti Locali

CONCESSIONARIO

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'

E PUBBLICHE AFFISSIONI

COMUNE DI NUORO

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni

Di seguito riportiamo un sintetico ma speriamo utile *vademecum* sull'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÁ

1. PERCHÉ C'È L'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E DI PAGAMENTO

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità **è un'entrata di competenza del Comune**, di natura tributaria, regolata dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 (in particolare, gli articoli da 5 a 17) e s.m.i. e dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

2. A CHI FARE LA DICHIARAZIONE ED IL PAGAMENTO

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità è gestita da Abaco SpA, **Concessionario per la riscossione e l'accertamento**, **che opera in nome e per conto del Comune.**
Le dichiarazioni relative a tale imposta, pertanto, dovranno essere presentate agli Uffici di Abaco SpA, direttamente allo sportello del recapito di zona, oppure tramite posta, fax o e-mail, e i pagamenti versati su conto corrente postale intestato al Concessionario.

3. DICHIARAZIONE DI ESPOSIZIONE E PAGAMENTO

a) Quali forme di pubblicità sono soggette all'Imposta Comunale sulla Pubblicità?
È soggetta al pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
Si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

b) Cosa si deve fare?
Prima di tutto, chi desidera iniziare una pubblicità deve informarsi presso gli Uffici del Comune ed accertare se, per il tipo di pubblicità prescelto, è necessario presentare una richiesta di autorizzazione al Comune o ad altro Ente competente.
Se è autorizzato a realizzare la pubblicità, l'interessato, **prima di iniziare, è tenuto a presentare al Concessionario apposita dichiarazione** su modello predisposto e messo a disposizione dal medesimo, nella quale devono essere indicate la quantità, le caratteristiche e la durata dell'esposizione. **Contestualmente l'interessato deve effettuare il pagamento dell'imposta dovuta** e allegare alla dichiarazione l'attestazione del pagamento eseguito.

c) Come si compila la dichiarazione di inizio pubblicità?
I **moduli appositi** per presentare la dichiarazione di inizio pubblicità sono disponibili presso lo sportello nel territorio comunale o sul sito di Abaco SpA.

- Per le tipologie di pubblicità che vengono effettuate a tempo indeterminato, secondo le disposizioni di Legge, si utilizza il modello di DICHIARAZIONE PERMANENTE: la dichiarazione deve essere presentata solo una volta, prima di iniziare la pubblicità, sempreché non intervengano modifiche della pubblicità esposta, mentre il pagamento del tributo è dovuto, per ogni anno solare di esposizione: il primo anno, contestualmente alla presentazione della dichiarazione e, per gli anni successivi, entro la scadenza prevista dalla Legge o dal Regolamento Comunale.
- Per le tipologie di pubblicità per le quali è prevista un'esposizione temporanea, nei termini disposti dalla Legge, si utilizza il modello di DICHIARAZIONE TEMPORANEA: dichiarazione e pagamento vengono effettuati in un'unica soluzione prima di iniziare la pubblicità; tale pubblicità non potrà essere prolungata oltre la data di scadenza indicata sulla dichiarazione.

Nei moduli di dichiarazione, oltre al **periodo di esposizione** e all'**ubicazione della pubblicità**, si indicano le **caratteristiche della stessa**, compilando gli appositi campi.
Di seguito indichiamo le tipologie pubblicitarie previste dal D.Lgs. 507/93 e gli articoli di riferimento:

- Pubblicità ordinaria (insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, scritte e simili non disciplinati espressamente da altri articoli del medesimo D.Lgs.) – art. 12;
- Pubblicità con veicoli – art. 13;
- Pubblicità con pannelli a messaggi variabili e tramite proiezioni – art. 14;
- Pubblicità tramite distribuzione di materiale (volantinaggio), tramite aeromobili o tramite palloni frenati, pubblicità sonora – art. 15.

Esempio - Per quanto riguarda la pubblicità ordinaria, di cui all'art. 12, devono essere indicati i seguenti elementi, che rilevano al fine del calcolo dell'imposta dovuta:

- quantità dei mezzi pubblicitari;
- dimensioni di ciascun mezzo pubblicitario, per il calcolo della superficie tassabile;
- se il mezzo è monofacciale oppure bifacciale (e, quindi, considerato come due monofacciali, ai fini del calcolo);
- se il mezzo è opaco oppure luminoso e/o illuminato (per es. da faretti);
- il messaggio pubblicitario riportato.

Comunque, per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alle caratteristiche delle varie pubblicità, al calcolo dell'imposta e alla modalità di dichiarazione e pagamento, il contribuente è invitato a mettersi in contatto per telefono, via e-mail o fax, con gli Uffici di Abaco SpA o a recarsi direttamente agli sportelli dedicati, dove potrà ricevere aiuto nella compilazione della dichiarazione e ricevere un bollettino per il pagamento del tributo.

d) Chi deve fare la dichiarazione e il pagamento?
Ad avere la responsabilità principale per il pagamento dell'imposta è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
È, comunque, obbligato in solido al pagamento anche colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

4. ESPOSIZIONE DELLE LOCANDINE

a) Cosa si deve fare per esporre delle locandine?
L'esposizione diretta di locandine nei pubblici esercizi è una forma di pubblicità temporanea.
Per poterla effettuare bisogna portare le locandine all'Ufficio Abaco presente nel territorio comunale o nelle sedi (Montebelluna o Padova) e farle timbrare. Prima del ritiro, inoltre, sarà necessario compilare un modulo di dichiarazione e provvedere al versamento dell'imposta, se dovuta. Le locandine vengono riconsegnate timbrate con l'indicazione del giorno di scadenza della pubblicità.

b) Dove si possono esporre le locandine?
Le locandine possono essere esposte solo all'interno di locali aperti al pubblico e di esercizi pubblici in genere. La loro esposizione al di fuori di questi luoghi - ad esempio su muri di cinta, colonne, alberi, recinzioni, ecc. - è soggetta a sanzione.

c) Le locandine vanno sempre timbrate?
Sì. Il timbro attesta l'avvenuta dichiarazione e il pagamento.
Le locandine esenti dal pagamento dell'imposta devono essere comunque dichiarate al Concessionario e il soggetto che ne richiede l'esposizione deve essere munito di apposita attestazione di esenzione rilasciata dal Comune.

d) Chi deve fare il pagamento?
Il pagamento deve essere effettuato da chi dichiara l'esposizione delle locandine.

Anche colui che ne ha la materiale o giuridica disponibilità (il titolare dell'esercizio pubblico presso cui sono esposte le locandine) può essere chiamato a rispondere del mancato pagamento da parte del dichiarante nonché delle sanzioni previste.
L'esercente, per accertarsi dell'avvenuto pagamento da parte del dichiarante, deve verificare che sulle locandine sia apposto il timbro del Concessionario con la data di scadenza dell'esposizione ovvero verificare il possesso dell'attestazione di esenzione rilasciata dal Concessionario o dal Comune. Nel caso in cui il timbro non sia presente, l'esercente, per non incorrere nell'obbligo del pagamento solidale, non deve permettere l'esposizione delle locandine.

5. CALCOLO DELL'IMPOSTA

a) Chi stabilisce le tariffe?
Le tariffe applicate nel territorio comunale sono quelle deliberate dal Comune, a partire dalla tariffa base riportata nel D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni.
Esse variano a seconda della classe di appartenenza del Comune, definita in base al numero di abitanti, e possono essere comprensive di aumenti tariffari deliberati dal Comune stesso, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

b) Come si calcola la superficie tassabile?
L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Per il calcolo della superficie tassabile, le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore.
Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi bifacciali, invece, ognuna delle facce viene considerata come un mezzo monofacciale indipendente.
Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

c) Come si calcola l'imposta?
Per ogni differente tipologia pubblicitaria il D.Lgs. 507/93 prevede le modalità con le quali deve essere applicata la tariffa base, stabilita dal tariffario del Comune per la stessa tipologia.

Per la pubblicità ordinaria effettuata in forma luminosa o illuminata viene applicata una maggiorazione del 100%. Per la stessa tipologia sono previsti anche degli scaglioni con tariffe maggiorate, in base alla superficie tassabile del mezzo pubblicitario (maggiore è la superficie, più alta è la tariffa da applicare).
E' sempre rilevante il periodo di esposizione mentre, per quanto riguarda l'ubicazione, è importante ai fini del calcolo dell'imposta solo nel caso in cui il Comune abbia istituito la ***Categoria Speciale***, ossia abbia stabilito che per la pubblicità effettuata in alcune zone, considerato il maggiore impatto pubblicitario, è dovuta una maggiorazione sulle tariffe da applicare.
Un'ulteriore maggiorazione può essere prevista dal Comune per la pubblicità effettuata in determinati periodi dell'anno, considerati di maggior flusso turistico (***Aumento Stagionale***).
Le maggiorazioni d'imposta, a qualsiasi titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni, invece, non sono cumulabili.

d) Chi effettua il conteggio di quanto dovuto?
L'imposta è in autotassazione, ovvero il cittadino/contribuente dovrebbe autonomamente versare l'importo dovuto; tuttavia, l'Ufficio Pubblicità del Concessionario è sempre a disposizione per il conteggio corretto dell'imposta da versare per la pubblicità che s'intende effettuare.

6. GESTIONE DELLA PUBBLICITÁ PERMANENTE

a) Come si genera una posizione di pubblicità permanente?
Se il contribuente provvede a dichiarare pubblicità a carattere permanente o a tempo indeterminato, Abaco provvede a registrare i suoi dati e quelli della pubblicità dichiarata in un *data base*, attribuendo alla posizione un codice identificativo, denominato "codice posizione" o "codice contribuente". Questo codice verrà successivamente riportato su tutte le eventuali comunicazioni, riferite a quella posizione, che saranno inviate al contribuente. Pertanto, il contribuente che sia già venuto a conoscenza del suo codice è tenuto a citarlo in qualsiasi sua comunicazione riferita alla posizione e a tenerlo a disposizione anche in caso di contatto telefonico.
La pubblicità permanente rimane a carico del contribuente che l'ha dichiarata dall'anno in cui viene dichiarata fino all'anno in cui viene presentata la relativa denuncia di cessazione scritta.
Viene creata d'ufficio una posizione di pubblicità permanente – dopo tutte le opportune verifiche – anche ***nel caso in cui la pubblicità venga accertata in omessa denuncia*** da incaricati del Concessionario: tale pubblicità rimane a carico del contribuente dall'anno in cui viene accertata fino all'anno in cui viene presentata la relativa denuncia di cessazione scritta.

b) Che cosa comporta una posizione di pubblicità permanente?
Per le posizioni di pubblicità permanente è dovuto il pagamento dell'imposta per ogni anno solare di riferimento. **L'imposta si paga anticipata, entro il 31 gennaio**, sempre che il Comune, con apposita delibera, non stabilisca di prorogare la scadenza di pagamento ad altra data.
Il contribuente è tenuto a dichiarare qualsiasi variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità; qualora risulti dovuta una maggiore imposta, il contribuente è tenuto a versare immediatamente la differenza a conguaglio.
Il pagamento dell'imposta si intende come conferma della posizione in carico. Qualora nel corso dell'annualità precedente siano intervenute delle modifiche agli elementi dichiarati che comportino una riduzione dell'imposta dovuta o siano stati eliminati dei mezzi pubblicitari, il contribuente deve darne comunicazione in forma scritta entro la scadenza del 31 gennaio; in caso contrario, rimane dovuto interamente il pagamento dell'imposta anche per la nuova annualità.

c) Come si rinnova il pagamento annuale dell'imposta sulla pubblicità permanente?
Trattandosi di imposta in autotassazione, il contribuente deve tenere nota della scadenza di pagamento.

Il Concessionario, comunque, invia un avviso per ricordare la data di scadenza e i dati della posizione in carico; all'avviso viene allegato un bollettino di conto corrente postale TD 896, già compilato in ogni parte per il pagamento dell'imposta, e sullo stesso vengono indicate anche eventuali diverse modalità di pagamento. Il Contribuente deve assolutamente provvedere al pagamento entro la scadenza, per evitare l'irrogazione di eventuali sanzioni.
Nel caso in cui il contribuente, in prossimità della scadenza, non abbia ancora ricevuto l'avviso per il pagamento, deve contattare con urgenza il Concessionario, in modo da ottenere tutte le indicazioni necessarie per pagare il tributo entro il termine previsto.

d) Cosa fare se non è stato effettuato il pagamento entro i termini?
Se il contribuente non ha effettuato il pagamento dell'imposta entro la scadenza, può rimediare provvedendo **spontaneamente**, attraverso lo strumento del **ravvedimento operoso**, che gli impone di versare, oltre all'imposta dovuta, gli interessi legali maturati alla data di pagamento e una sanzione di ritardato pagamento ridotta, pari al:
- 3% dell'imposta dovuta se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
- 3,75% dell'imposta dovuta se il pagamento avviene dopo i primi trenta giorni ma entro l'anno.

La possibilità del ravvedimento operoso viene meno una volta trascorso l'anno di riferimento o qualora venga prima notificato un avviso di accertamento. In questi casi viene irrogata la sanzione piena di ritardato pagamento, pari al 30% dell'imposta.

7. RIDUZIONI ED ESENZIONI

a) In quali casi è prevista una riduzione dell'imposta?
L'imposta è ridotta al **50%** nei casi di:
- ✓ Pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- ✓ Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- ✓ Pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbiano scopo di lucro. In ogni caso la riduzione viene concessa in assenza di sponsor, marchi o loghi non attinenti all'attività del richiedente.

b) In quali casi è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta?
Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 507/93, sono esenti dall'imposta:
- ✓ la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- ✓ gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- ✓ la pubblicità' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- ✓ la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- ✓ la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle

stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- ✓ la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/93;
- ✓ la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- ✓ le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- ✓ le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- ✓ L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

c) Come funziona esattamente l'esenzione per le insegne di esercizio?

Dal 2002 alle esenzioni previste dall'art. 17 è stato aggiunto l'ultimo punto, di cui sopra, relativo all'esenzione prevista per le insegne di esercizio sulla sede.

Su questo argomento è importante evidenziare che la Legge prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta, o del canone, per le **insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività' cui si riferiscono** di superficie complessiva **FINO a 5 metri quadrati, anche in caso di pluralità di insegne**.

Se per individuare la sede di svolgimento di una attività economica vengono esposte, ad esempio, due insegne di esercizio, una di superficie di 3 mq, e l'altra di 1 mq, essendo la LORO SUPERFICIE COMPLESSIVA pari a 4 mq, per entrambe le insegne non è dovuta l'imposta di pubblicità, in quanto non viene superato il limite dimensionale dei 5 mq. Diverso è invece il caso in cui una delle due insegne abbia la superficie di 3 mq e l'altra di 4 mq; in tale ipotesi, infatti, essendo la superficie complessiva delle due insegne pari a 7 mq – quindi superiore ai 5 mq stabiliti per legge – NON SARA' ACCORDABILE NESSUNA ESENZIONE.

Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioè, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita.

Pur non essendo obbligatorio, il contribuente è invitato a presentare agli Uffici del Concessionario la dichiarazione di inizio pubblicità anche qualora ritenga che le insegne che intende esporre rientrino in tale esenzione.

d) Quali sono le esenzioni previste per gli automezzi?

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs. 507/93, i veicoli di proprietà dell'impresa che effettuano pubblicità per proprio conto sono esenti dal pagamento dell'imposta se riportano al massimo due scritte, ciascuna di superficie non superiore a mezzo metro quadrato, con la sola indicazione della ragione sociale, dell'eventuale marchio identificativo e dell'indirizzo. Nell'indirizzo si intendono compresi anche numeri di telefono, indirizzi e-mail ed eventuale sito web.

Nella medesima esenzione possono rientrare anche gli automezzi di proprietà di agenti e mandatari dell'impresa pubblicizzata, purché lavorino in esclusiva per l'impresa stessa.

Il comma 4*bis* dell'art. 13, invece, prevede che non ci siano limiti dimensionali né di quantità per l'esenzione se l'impresa, che si pubblicizza sull'automezzo di sua proprietà, effettua l'attività di autotrasporto e purché le scritte abbiano le caratteristiche di cui sopra (in caso contrario, devono pagare comunque l'imposta). Più precisamente, tale esenzione si applica solo al c.d. vettore che, in quanto tale, nell'espletamento del contratto di trasporto, svolge la sua attività per conto proprio oppure per conto terzi, come sub vettore; non si rivolge, invece, all'impresa di produzione che effettua il trasporto della merce prodotta come attività strumentale.

Naturalmente, non possono rientrare in queste esenzioni i veicoli che effettuano pubblicità visiva per conto di terzi e che pagano l'imposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 507/93 (ossia, applicando la tariffa della pubblicità ordinaria per ogni metro quadrato di pubblicità esposta).

8. VIOLAZIONI E SANZIONI

a) Quali sono le possibili violazioni?

Il Concessionario svolge per il Comune anche l'attività di accertamento e pertanto effettua dei sopralluoghi periodici e dei controlli d'ufficio al fine di verificare eventuali violazioni, che, ai sensi degli artt. 12 del D.Lgs. 473/97 e 13 del D.Lgs. 471/97, possono consistere in:

1) Mancata presentazione della prescritta dichiarazione prima di iniziare la pubblicità (omessa dichiarazione).
2) Pubblicità risultante non conforme a quanto inserito nella dichiarazione, in particolare in merito a tipologia e dimensioni (infedele dichiarazione).
3) Mancato o parziale pagamento oppure pagamento effettuato oltre la scadenza (omesso/tardivo versamento).

A seguito dell'accertata violazione il Concessionario emette, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 296/06, un avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio e contestuale atto di irrogazione sanzioni amministrative e tributarie e lo notifica al contribuente tramite raccomandata A.R.

b) Quali sono le sanzioni applicabili?

1) Per omessa dichiarazione: dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta con un minimo di € 51, oltre agli interessi ed alle spese.
2) Per infedele dichiarazione: dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta, oltre agli interessi ed alle spese.
3) Per ritardato e/o omesso versamento: il 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo, oltre agli interessi ed alle spese.

Come già descritto al punto 6 d, per quanto riguarda i **ritardati/omessi versamenti**, il contribuente ha la possibilità di versare sanzioni ridotte qualora provveda **spontaneamente** a regolarizzare la propria posizione tramite l'istituto del **ravvedimento operoso**.

E' possibile usufruire del ravvedimento operoso anche in caso di **omessa o infedele dichiarazione**, nell'ipotesi in cui il contribuente presenti **spontaneamente** – e, quindi, prima che siano iniziati accessi, controlli o verifiche da parte del Comune o del suo Concessionario – una **dichiarazione tardiva** di inizio pubblicità. In tal caso, unitamente all'imposta dovuta, dovranno essere pagati gli interessi legali maturati e le sanzioni di cui sopra, così ridotte:
- ridotta ad un decimo entro 90 giorni dalla data entro la quale doveva essere presentata la dichiarazione;
- ridotta ad un ottavo dopo i primi 90 giorni ed entro l'anno.

Inoltre, anche in questi casi, la possibilità del ravvedimento operoso viene meno una volta trascorso l'anno di riferimento.

c) Cosa fare se si riceve un avviso di accertamento?

- Per ogni informazione riguardante l'avviso ci si può rivolgere all'Ufficio ABACO di Montebelluna o Padova.
- Si può aderire all'avviso di accertamento mediante pagamento entro 60 giorni dal ricevimento e avere in questo modo una riduzione ad ¼ delle sanzioni di omessa e/o infedele denuncia.
- Si può presentare istanza di rettifica o annullamento in autotutela, producendo idonea documentazione che giustifichi una revisione dell'imposizione tributaria.
- Si può presentare ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso.

9. COME OTTENERE UN RIMBORSO DOVUTO

a) Cosa fare per ottenere il rimborso di un'imposta pagata e non dovuta?
Per la restituzione di una somma versata erroneamente, è necessario inoltrare all'Ufficio ABACO di Montebelluna o Padova una richiesta scritta, allegando idonea documentazione e l'attestazione dell'errato pagamento.

b) Entro quando va fatta la richiesta?
Il Contribuente può richiedere il rimborso dovuto entro cinque anni dalla data dell'avvenuto pagamento.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

10. PERCHÉ C'È L'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E DI PAGAMENTO

Anche i diritti sulle Pubbliche Affissioni **sono un'entrata di competenza del Comune**, di natura tributaria, regolata dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 (in particolare, gli articoli da 18 a 22) e s.m.i. e dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

11. A CHI PRESENTARE LA COMMISSIONE ED EFFETTUARE IL PAGAMENTO

Abaco SpA, Concessionario per l'effettuazione del servizio, **che opera in nome e per conto del Comune**, si occupa della gestione del servizio delle Pubbliche Affissioni e dell'esecuzione materiale delle stesse.
Le commissioni relative a tale servizio, pertanto, dovranno essere presentate agli Uffici di Abaco SpA, direttamente allo sportello del recapito di zona oppure tramite posta, fax o e-mail, unitamente ai pagamenti dei diritti versati su conto corrente postale intestato al Concessionario.

12. COMMISSIONE DI ESPOSIZIONE MANIFESTI E PAGAMENTO DEL DIRITTO

a) Cos'è il servizio delle pubbliche affissioni?
"Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune" (in questo caso di Abaco SpA, in qualità di Concessionario per l'effettuazione del servizio), "in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, (…) di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche" (D. Lgs. 507/93, art. 18, comma 1).
Il servizio non è obbligatoriamente istituito nei comuni con popolazione residente inferiore a tremila abitanti.

b) Cosa si deve fare?
Chi desidera commissionare un'affissione di manifesti **è tenuto a presentare all'ufficio affissioni del Concessionario apposita commissione** su proprio modello o su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso ufficio affissioni, nella quale devono essere indicate la quantità dei manifesti per cui si richiede l'affissione, le dimensioni, il periodo di esposizione richiesto e il

messaggio pubblicitario che sarà indicato nei manifesti. **Contestualmente deve effettuare il pagamento del diritto dovuto** (comprensivo dell'imposta sulla pubblicità) **e allegare alla commissione attestazione del pagamento avvenuto.**

c) Come si compila la commissione per la richiesta di affissione di manifesti su spazi comunali?
I **moduli appositi** per commissionare l'affissione di manifesti sono disponibili presso lo sportello nel territorio comunale (ufficio affissioni) o sul sito di Abaco SpA.
Nei moduli dovranno essere indicati:
- **la quantità** dei manifesti per cui si richiede l'esposizione;
- **il formato** dei manifesti in centimetri, indicando prima la base e poi l'altezza degli stessi. A seconda delle disponibilità di spazi, i manifesti hanno dei formati standard: cm. 70x100, cm. 100x140, cm. 140x200, cm. 200x140 e cm. 600x280;
- il **periodo di esposizione**, indicando una data di inizio e quanti giorni di esposizione si richiedono;
- l'indicazione del **messaggio** che sarà riportato sui manifesti.

Comunque, per avere chiarimenti in merito alle disponibilità di spazi, al calcolo dei diritti e alla modalità di presentazione della commissione e al pagamento, il contribuente è invitato a mettersi in contatto per telefono, oppure via e-mail o fax, con gli Uffici affissione di Abaco SpA o a recarsi direttamente agli sportelli predisposti, dove potrà ricevere aiuto nella compilazione della commissione ed anche un bollettino di ccp per effettuare il pagamento.

d) Chi deve presentare la commissione ed effettuare il pagamento dei diritti sulle affissioni?
Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere corrisposto da chi richiede il servizio o da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, essendo entrambi responsabili in solido dell'affissione.

e) Come si deve presentare la commissione per la richiesta di affissione di manifesti su spazi comunali?
La commissione, unitamente all'attestazione dell'avvenuto versamento del diritto sulle affissioni, **deve essere recapitata a mano, via fax o posta** all'ufficio affissione del Concessionario.
Le commissioni non possono essere accettate telefonicamente, in quanto, come previsto dalla normativa, serve una dichiarazione scritta e la prova documentale dell'eseguito versamento del diritto.

13. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

a) Come vengono effettuate le pubbliche affissioni?
Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata dall'ufficio affissione in un apposito registro cronologico.
La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Ad affissione ultimata, il Concessionario/ufficio affissione, su preventiva richiesta del committente, fornisce l'elenco delle posizioni utilizzate.

b) Cosa succede se non ci sono posti disponibili nel periodo richiesto?
Appena ricevuta la commissione, l'ufficio affissione verifica le disponibilità di spazi affissioni nel periodo richiesto dal committente; la mancanza di spazi disponibili (anche parziale) deve essere comunicata per iscritto al committente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di affissione.

c) Il committente può annullare l'affissione commissionata?
Nel caso in cui ci sia mancanza di spazi affissione, anche parziale, o nel caso in cui il Concessionario non riesca ad effettuare l'affissione nell'arco di 10 giorni dalla data richiesta, **il committente, a seguito di comunicazione scritta effettuata dal Concessionario, può annullare** per iscritto la commissione (totale o parziale) ed il Concessionario è tenuto al rimborso totale del diritto versato.
Il committente ha anche facoltà di annullare per iscritto la richiesta di affissione prima che venga eseguita. In questo caso il Concessionario è tenuto al rimborso della metà del diritto versato.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 507/93 il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore e il Concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al committente per iscritto qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta.

14. CALCOLO DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

a) Chi stabilisce le tariffe?
Le tariffe applicate nel territorio comunale sono quelle deliberate dal Comune, a partire da quanto riportato nel D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni.
Esse variano a seconda della classe di appartenenza del Comune, definita in base al numero di abitanti, e possono essere comprensive di aumenti tariffari deliberati dal Comune stesso, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

b) Come si calcola l'importo del diritto dovuto?
Per il calcolo del diritto dovuto le unità di misura su cui applicare la tariffa sono il foglio cm. 70x100 e i giorni di esposizione.
Il diritto è infatti calcolato in base a quanti fogli vengono commissionati e in base a quanti giorni d'esposizione vengono chiesti.
E' stabilita una tariffa base a foglio per 10 giorni di esposizione, che aumenta ogni 5 giorni di esposizione aggiuntivi.

c) Ci sono delle maggiorazioni da applicare alla tariffa base?
- si applica una maggiorazione del 50% per ogni commissione inferiore ai 50 fogli;
- una maggiorazione del 50% per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli;
- una maggiorazione del 100% per i manifesti costituiti da più di dodici fogli;
- nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% (affissione prefissata);
- per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% con un minimo di € 25,82 (diritto d'urgenza);
- un'ulteriore maggiorazione può essere prevista dal Comune per la pubblicità effettuata in determinati periodi dell'anno, considerati di maggior flusso turistico (aumento stagionale).
Le maggiorazioni d'imposta, a qualsiasi titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

d) Chi effettua il conteggio di quanto dovuto?
Il diritto sulle affissioni è in autotassazione, ovvero il cittadino/contribuente dovrebbe autonomamente versare l'importo dovuto; tuttavia, l'Ufficio Affissioni del Concessionario è sempre a disposizione per il conteggio corretto del diritto da versare.

15. RIDUZIONI ED ESENZIONI

a) In quali casi è prevista una riduzione del diritto?
Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta al **50%** nei casi di:
- manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione,
- manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro (senza sponsor di ditte private commerciali),
- manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali (anche se contenenti sponsor di ditte private commerciali),
- manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza (senza sponsor di ditte private commerciali),
- annunci mortuari.

b) In quali casi è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta?
Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93, sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio,
- i manifesti della autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi,
- i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi,
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza,
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative,
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge,
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

16. VIOLAZIONI E SANZIONI

a) Quali sono le possibili violazioni?
Anche per quanto riguarda le Pubbliche Affissioni, il Concessionario svolge per il Comune l'attività di accertamento e pertanto effettua dei sopralluoghi periodici e dei controlli d'ufficio al fine di verificare eventuali violazioni.
In particolare, il contribuente incorre in violazione nell'ipotesi di esposizione abusiva, cioè senza la prescritta dichiarazione preventiva (omessa dichiarazione).
A seguito dell'accertamento il Concessionario emette, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 296/06, un avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio e contestuale atto di irrogazione sanzioni amministrative e tributarie e lo notifica al contribuente tramite raccomandata A.R.

b) In quali sanzioni si può incorrere?
- Per omessa dichiarazione: dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di € 51, oltre agli interessi ed alle spese.
- Per ritardato versamento: il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio. Nell'ipotesi in cui, però, il committente versi un diritto minore del dovuto, allora si procederà al recupero con applicazione della sanzione per ritardato versamento pari al 30%, oltre agli interessi ed alle spese.

c) Cosa fare se si riceve un avviso di accertamento?
- Per ogni informazione riguardante l'avviso ci si può rivolgere all'Ufficio ABACO di Montebelluna o Padova.

- Si può aderire all'avviso di accertamento mediante pagamento entro 60 giorni dal ricevimento e avere in questo modo una riduzione ad ¼ delle sanzioni di omessa e/o infedele denuncia.
- Si può presentare istanza di rettifica o annullamento in autotutela, producendo idonea documentazione, che giustifichi una revisione dell'imposizione tributaria.
- Si può presentare ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso.

LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO SULL'IMPOSTA DI PUBBLICITÁ E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ✓ D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i.: Imposta Comunale sulla Pubblicità.
- ✓ Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune.
- ✓ D. Lgs. n. 471-472-473 del 1997 e s.m.i.: relativi alla riforma del Sistema Sanzionatorio in materia tributaria.

17. DOVE E A CHI RIVOLGERSI

SEDE DI MONTEBELLUNA

☺ Uffici siti in Via Risorgimento 91 – 31044 Montebelluna (TV)

☎ Tel. 0423 601755

Fax 0423 602900

E-mail: pubblicita@abacospa.it per pubblicità permanente e informazioni generali;
affissioni@abacospa.it per pubblicità temporanea e affissioni.
Posta certificata all'indirizzo: info@cert.abacospa.it

Per informazioni in merito allo **sportello** a cui è possibile rivolgersi, in particolare per le Pubbliche Affissioni e la Pubblicità Temporanea, presso il nostro **recapito di zona** nel Vostro Comune (indirizzo, numero di telefono/fax e orari di apertura) rimandiamo al nostro portale, nella nostra sede di Montebelluna, tramite i contatti sopra riportati.